Sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia UE di interesse nazionale (gennaio-marzo 2024)

Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE Causa **Oggetto** Dispositivo della CGUE (Terza Sezione) Direttiva 2010/13/UE – Servizi L'art. 23.2 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e di media audiovisivi – Articolo del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di 23, paragrafi 1 e 2 – Limiti determinate disposizioni legislative, regolamentari imposti al tempo di trasmissione amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di oraria di pubblicità televisiva – servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media Deroghe - Nozione di "annunci audiovisivi), deve essere interpretato nel senso che: C-255/21 **ITALIA** dell'emittente relativi ai propri la nozione di «annunci dell'emittente relativi ai propri programmi" – Annunci effettuati programmi» non include gli annunci promozionali effettuati da **CONSIGLIO DI** da tale emittente per promuovere un'emittente televisiva per una stazione radio appartenente al **STATO** le trasmissioni di una stazione medesimo gruppo societario di tale emittente, salvo che, da un radio appartenente al medesimo lato, i programmi oggetto di tali annunci promozionali siano 30-gen-24 gruppo di detta emittente «servizi di media audiovisivi», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, il che implica che siano scindibili dall'attività principale di tale stazione radio e, dall'altro, detta emittente televisiva ne assuma la «responsabilità editoriale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva.

EN	ER	GI	A

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	86	1) Gli artt. 28, 30 e 110 TFUE devono essere interpretati nel
	che prevede la concessione di	senso che: essi non ostano a una misura nazionale che, da un lato,
	certificati verdi negoziabili ai	obbliga gli importatori di energia elettrica proveniente da un
	produttori nazionali di elettricità	altro Stato membro, che non dimostrano che tale energia elettrica
	da fonti rinnovabili –	è prodotta da fonti rinnovabili presentando garanzie di origine,
	Importazione di elettricità	ad acquistare presso produttori nazionali certificati di
	prodotta da fonti rinnovabili in	
		da fonti rinnovabili in proporzione al quantitativo di energia
	_	elettrica che importano, e, dall'altro, prevede l'irrogazione di una
C-558/22		sanzione in caso di inosservanza di tale obbligo, mentre i
ITALIA		produttori nazionali di energia elettrica prodotta da fonti
		rinnovabili non sono tenuti ad un siffatto obbligo di acquisto.
CONSIGLIO DI		2) L'art. 34 TFUE nonché la direttiva 2001/77/CE del
STATO		Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla
		promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
7-mar-24		rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e la direttiva
	Risorse statali – Vantaggio	2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
	selettivo	recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
	Sciettivo	2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretati nel senso
		che: essi non ostano a tale misura nazionale qualora si accerti che
		essa non eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di
		aumento della produzione di energia elettrica prodotta da fonti
		rinnovabili.
		3) Gli artt. 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel

	senso che: essi non ostano a detta misura nazionale, purché la differenza di trattamento tra i produttori nazionali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e gli importatori di energia elettrica che non presentano alcuna garanzia di origine sia giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di riferimento del quale essa fa parte.
--	---

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
	Articolo 63 TFUE – Libera	La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
	circolazione dei capitali –	suprema di cassazione (Italia), con ordinanza dell'11 ottobre
	Direttiva 2008/7/CE – Banche di	2022, è irricevibile.
	credito cooperativo il cui	
	patrimonio netto supera una certa	
	soglia – Normativa nazionale che	
C-660/22	impone a tali banche il	
ITALIA	pagamento di una somma	
<u> </u>	corrispondente al 20% di detto	
CORTE DI	patrimonio netto per conferire la	
CASSAZIONE	loro azienda bancaria ad una	
CHOSHZIOILE	società per azioni in cambio di	
22-feb-24	titoli di quest'ultima - Articolo	
	94, lettera c), del regolamento di	
	procedura della Corte – Obbligo	
	di indicare le ragioni che	
	giustificano la necessità di una	
	risposta della Corte – Situazione	
	puramente interna – Irricevibilità	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
		1) L'art. 9.1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
<u>C-341/22</u>	imposta sul valore aggiunto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>ITALIA</u>	(IVA) – Direttiva 2006/112/CE –	aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può
	Diritto alla detrazione dell'IVA –	
<u>CORTE DI</u>	Nozione di soggetto passivo –	valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato

7-mar-24	Principio di proporzionalità – Società non operativa – Normativa nazionale che nega il diritto alla detrazione, al	periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone. 2) L'art. 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
	E	Gli articoli 2, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
<u>C-3 //23</u> ITALIA	aggiunto (IVA) – Direttiva	valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede, a favore dei
<u>CORTE DI</u>	fiscale – Riduzione dell'importo	soggetti passivi colpiti dal terremoto che ha interessato la regione Abruzzo (Italia), una riduzione del 60% dell'importo
	dell IVA dovulo dai soggetti	dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuto da tali

LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
Causa	66	La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
	procedura della Corte – Direttiva	
	1999/70/CE – Accordo quadro	
	CES, UNICE e CEEP sul lavoro	all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
	a tempo determinato – Clausola	determinato, deve essere interpretata nel senso che:
C-278/23	5 – Contratti di lavoro a tempo	essa osta a una normativa nazionale che esclude il personale civile
ITALIA	determinato nel settore	incaricato dell'insegnamento di materie non militari nelle scuole
	pubblico – Successione di	militari dall'applicazione delle norme volte a sanzionare il ricorso
CORTE DI	contratti – Divieto di	abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, se e
CASSAZIONE	conversione dei contratti di	in quanto tale normativa non contenga alcuna altra misura
	lavoro a tempo determinato in un	efficace per prevenire e, se del caso, sanzionare il ricorso abusivo
8-gen-24	contratto a tempo	a una successione di contratti a tempo determinato. Esigenze di
	indeterminato – Insegnamento di	organizzazione di tali scuole non sono idonee a costituire «ragioni
	materie non militari presso	obiettive» che giustificano il rinnovo di siffatti contratti con il
	scuole militari	personale incaricato dell'insegnamento di tali materie, ai sensi
		della clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
	Politica sociale – Direttiva	.
<u>C-218/22</u>	2003/88/CE – Articolo 7 –	Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
<u>ITALIA</u>	Articolo 31, paragrafo 2, della	,
	Carta dei diritti fondamentali	dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere
TRIBUNALE DI	dell'Unione europea – Indennità	interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che,
LECCE	finanziaria per ferie annuali	per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle
	retribuite non godute versata alla	
18-gen-24	fine del rapporto di lavoro –	divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i

	Normativa nazionale che vieta il pagamento di tale indennità in caso di dimissioni volontarie di un dipendente pubblico – Contenimento della spesa pubblica – Esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico	giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
	Articolo 267 TFUE – Portata	1) L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che
	dell'obbligo di rinvio dei giudici	
	nazionali di ultima istanza –	alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno, può astenersi dal
	Eccezioni a tale obbligo –	sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto
	Criteri – Situazioni in cui la	dell'Unione, e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora
	corretta interpretazione del	la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con
C 200/22	diritto dell'Unione si impone con	un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole
<u>C-389/22</u>	un'evidenza tale da non lasciare	dubbio. L'esistenza di una siffatta eventualità deve essere
<u>ITALIA</u>	adito ad alcun ragionevole	valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto
CONCICLIO DI	dubbio – Requisito, applicabile	
CONSIGLIO DI	al giudice nazionale di ultima	interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in
<u>STATO</u>	istanza, di essere convinto che la	seno all'Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a
25 ann 24	stessa evidenza si imponga anche	dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di
25-gen-24	agli altri giudici di ultima istanza	ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la
	degli Stati membri e alla Corte –	medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione,
	Direttiva 1999/70/CE – Accordo	sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi,
	quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato –	che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali
	Clausole 2 e 3 – Nozione di	in parola e alla Corte.2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a
		tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in
	"lavoratore a tempo	tempo determinato, concluso il 10 maizo 1777, che figura ili

determinato" – Componenti del Corpo militare della Croce Rossa italiana – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a determinato – tempo Trasformazione dello status di "lavoratore tempo determinato" status "lavoratore tempo indeterminato" - Clausola 4 -Principio di non discriminazione

allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa si applica a un rapporto come quello instaurato tra il personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana chiamato a svolgere un servizio temporaneo e quest'ultima, purché tale rapporto possa essere qualificato come «contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi», ai sensi dell'accordo quadro, e, nell'ipotesi in cui tale disposizione fosse applicabile a un siffatto rapporto, essa osta a una normativa nazionale che consente la proroga e il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità dei precetti rivolti a tale personale, nella misura in cui tale normativa non comporti nessuna delle misure destinate a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi enunciate in detta clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), né norme equivalenti.

3) Il principio di non discriminazione, come attuato e concretizzato dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che, a seguito della riorganizzazione di un ente quale la Croce Rossa italiana, consente a persone quali i membri del personale del Corpo militare di quest'ultima chiamati a svolgere un servizio continuativo di continuare a esercitare la loro attività al servizio di tale ente, ma non prevede tale possibilità per persone quali i membri del personale di tale medesimo Corpo militare chiamati a svolgere un servizio temporaneo la cui attività al servizio di tale ente è terminata alla data prevista a tal fine.

MERCATO INTERNO

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
	Direttiva 2014/26/UE – Gestione	
	collettiva dei diritti d'autore e	2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
	dei diritti connessi – Organismi	febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei
	di gestione collettiva – Entità di	diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
<u>C-10/22</u>	gestione indipendenti – Accesso	diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, deve
<u>ITALIA</u>	all'attività di gestione dei diritti	essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di
	d'autore e dei diritti connessi –	ð
TRIBUNALE DI	Direttiva 2000/31/CE – Ambito	possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un
ROMA	di applicazione materiale –	altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti
	Articolo 3, paragrafo 3 –	d'autore nel primo di tali Stati membri.
21-mar-24	Direttiva 2006/123/CE – Ambito	
	di applicazione materiale –	
	Articolo 17, punto 11 – Articolo	
	56 TFUE	

Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
	Politica comune in materia di asilo e	1) L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento
	di immigrazione – Domanda di	(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
	protezione internazionale – Carta dei	giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
	diritti fondamentali dell'Unione	determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
	europea – Articolo 4 – Rischi di	una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
	trattamento inumano o degradante –	Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
	Criteri e meccanismi di	deve essere interpretato nel senso che:
	determinazione dello Stato membro	il fatto che lo Stato membro competente per l'esame della
	competente per l'esame della	
	domanda di protezione	terzo abbia proceduto, nei confronti di tali cittadini che cercano
<u>C-392/22</u>	internazionale – Regolamento (UE)	di presentare una siffatta domanda alla sua frontiera, a
<u>PAESI BASSI</u>	n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo	respingimenti sommari nonché a trattenimenti ai suoi valichi di
	2 – Portata degli obblighi dello Stato	frontiera non osta, di per sé, al trasferimento di detto cittadino
29-feb-24	membro che ha sollecitato la ripresa	verso tale Stato membro. Il trasferimento di detto cittadino verso
	in carico del richiedente da parte	tale Stato membro è tuttavia escluso qualora sussistano motivi
	dello Stato membro competente e	seri e comprovati di ritenere che egli potrebbe incorrere, al
	che intende procedere al	momento del trasferimento o in seguito ad esso, nel rischio reale
	trasferimento del richiedente verso	di essere sottoposto a siffatte pratiche e queste ultime siano – a
	quest'ultimo Stato membro –	seconda delle circostanze, la cui verifica spetta alle autorità
	Principio di fiducia reciproca –	competenti e al giudice eventualmente investito di un ricorso
	Mezzi e livello di prova del rischio	_
	reale di trattamento inumano o	situazione di estrema deprivazione materiale, di gravità tale da

degradante, risultante da carenze sistemiche — Pratiche di respingimento sommario (pushback) verso un paese terzo e di trattenimento ai valichi di frontiera

poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante, vietato dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- 2) Il regolamento n. 604/2013, letto alla luce dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che:
- lo Stato membro che ha sollecitato la ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale da parte dello Stato membro competente e che intende trasferire tale richiedente verso quest'ultimo Stato membro deve, prima di poter procedere a tale trasferimento, prendere in considerazione tutte le informazioni fornitegli da detto richiedente, in particolare per quanto riguarda l'eventuale esistenza di un rischio reale di essere sottoposto, al momento di tale trasferimento o in seguito ad esso, a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di detto articolo 4;
- lo Stato membro che intende procedere al trasferimento deve cooperare all'accertamento dei fatti e/o verificarne la realtà;
- tale Stato membro deve astenersi dal procedere a detto trasferimento qualora vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di trasferimento, esista un rischio reale di siffatti trattamenti;
- detto Stato membro può nondimeno cercare di ottenere dallo Stato membro competente garanzie individuali e, qualora tali garanzie siano fornite e appaiano al contempo attendibili e sufficienti ad escludere qualsiasi rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, procedere al trasferimento.

SALUTE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	Medicinali per uso umano –	1) L'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del
	Direttiva 2001/83/CE – Articolo 85	Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che
	quater – Ambito di applicazione –	prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
	Vendita a distanza al pubblico di	delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
	medicinali – Medicinali per uso	della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva
	umano non soggetti a prescrizione	98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
	medica obbligatoria – Persone	1998, e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE)
	autorizzate o legittimate a vendere a	2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
	distanza al pubblico medicinali -	settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel
	Facoltà, per gli Stati membri, di	settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
		servizi della società dell'informazione, devono essere interpretati
C (0(/21	motivi di tutela della salute pubblica,	nel senso che:
<u>C-606/21</u>	per la fornitura al dettaglio, nel loro	un servizio fornito su un sito web consistente nel mettere in
<u>FRANCIA</u>	territorio, di medicinali venduti	contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di
20 fal 24	online – Servizi della società	farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non
29-feb-24	dell'informazione – Direttiva	soggetti a prescrizione medica rientra nella nozione di «servizio
	98/34/CE – Direttiva (UE)	della società dell'informazione», ai sensi di tali disposizioni.
	2015/1535 – Servizio consistente nel	2) L'articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE del
	mettere in contatto farmacisti e	Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
	clienti per la vendita online di	recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
	medicinali	umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del
		Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, deve
		essere interpretato nel senso che:
		gli Stati membri possono, sul fondamento di tale disposizione,
		vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in

	contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, qualora risulti, tenuto conto delle caratteristiche di detto servizio, che il prestatore del medesimo servizio procede esso stesso alla vendita di siffatti medicinali senza esservi autorizzato o legittimato dalla normativa dello Stato membro nel cui territorio è stabilito.
--	---

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
		1) L'art. 6.1 e l'art. 7.1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio,
	93/13/CEE – Clausole abusive nei	del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti
	contratti stipulati con i	stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di
	consumatori – Spese derivanti dalla	effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a
	formalizzazione del contratto di	un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale
	mutuo ipotecario – Ripetizione delle	secondo la quale, in seguito all'annullamento di una clausola
	somme versate in virtù di una	contrattuale abusiva che pone a carico del consumatore le spese
	clausola dichiarata abusiva – Dies a	di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, l'azione di
	quo del termine di prescrizione	ripetizione di tali spese è soggetta ad un termine decennale di
	dell'azione di ripetizione	prescrizione che inizia a decorrere dal momento in cui tale
		clausola esaurisce i suoi effetti con il verificarsi dell'ultimo
C-810/21		pagamento di dette spese, senza che sia considerato rilevante al
SPAGNA		riguardo che tale consumatore sia a conoscenza della valutazione
		giuridica dei fatti di cui trattasi. La compatibilità delle modalità
25-gen-24		di applicazione di un termine di prescrizione con tali disposizioni
		deve essere valutata tenendo conto delle suddette modalità nel
		loro complesso.
		2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che:
		essa osta ad un'interpretazione giurisprudenziale del diritto
		nazionale secondo cui, per determinare il dies a quo del termine
		di prescrizione dell'azione del consumatore di ripetizione delle
		somme indebitamente versate in esecuzione di una clausola
		contrattuale abusiva, si può ritenere che l'esistenza di una
		giurisprudenza nazionale consolidata relativa alla nullità di
		clausole simili dimostri che è soddisfatta la condizione relativa

		alla conoscenza, da parte del consumatore interessato, del carattere abusivo di detta clausola e delle conseguenze giuridiche
Causa	Oggetto	che ne derivano. Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<u>C-724/22</u> <u>SPAGNA</u> 29-feb-24	pagamento – Controllo d'ufficio del	Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, dev'essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di controllare, d'ufficio o su istanza del consumatore, l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento

adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari per controllare l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora
il controllo effettuato dal giudice competente nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento non soddisfi i requisiti del principio di effettività per quanto riguarda tale direttiva.

Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione Europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

	CITTADINANZA DELL'UNIONE					
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)				
	Regolamento (UE) 2019/1157 –	1) Il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del				
	Rafforzamento della sicurezza	Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza				
	delle carte d'identità dei cittadini	delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di				
	dell'Unione europea – Validità –	soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che				
	Base giuridica – Articolo 21,	esercitano il diritto di libera circolazione, è invalido.				
	paragrafo 2, TFUE – Articolo 77,	2) Gli effetti del regolamento 2019/1157 sono mantenuti fino				
	paragrafo 3, TFUE –	all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può				
	Regolamento (UE) 2019/1157 –	eccedere i due anni a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo				
		alla data di pronuncia della presente sentenza, di un nuovo				
	per gli Stati membri di inserire nel	regolamento, fondato sull'articolo 77, paragrafo 3, TFUE, diretto a				
<u>C-61/22</u>	supporto di memorizzazione delle	sostituirlo				
GERMANIA	carte d'identità due impronte					
	digitali in formato interoperativo					
21-mar-24	digitale – Articolo 7 della Carta					
	dei diritti fondamentali					
	dell'Unione europea – Rispetto					
	della vita privata e familiare –					
	Articolo 8 della Carta dei diritti					
	fondamentali – Tutela dei dati					
	personali – Regolamento (UE)					
	2016/679 – Articolo 35 – Obbligo					
	di procedere a una valutazione					

GIUSTIZIA	\mathbf{F}	DIRITTI	FOND	Δ	MEN	TALI
UIUBIIZIA		ν IIXI I I I	TOND			

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
Causa	66	1) L'art. 10.1, lett. d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento
	-	
		europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
		sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica
	1	di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme
		per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
	,	protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
	-	riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: sulla base delle
		condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate
	0 11	appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di
		persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di
	persecuzione – Articolo 9,	
<u>C-621/21</u>	1 0	gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica
BULGARIA	i motivi e gli atti di persecuzione,	
<u> </u>	*	2) L'art. 9.3 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel
16-gen-24	-	senso che: qualora un richiedente alleghi il timore di essere
10-gcn-24	atti – Articolo 9, paragrafo 3 –	perseguitato nel suo paese d'origine da soggetti non statuali, non è
	Soggetti non statuali – Articolo 6,	necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di
	lettera c) – Condizioni per la	persecuzione menzionati all'art. 10.1 di detta direttiva e tali atti di
	protezione sussidiaria – Articolo	persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di
	2, lettera f) – "Danno grave" –	detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali
	Articolo 15, lettere a) e b) –	atti da parte dei soggetti che offrono protezione, di cui all'art. 7.1 di
	Valutazione delle domande di	detta direttiva.
	protezione internazionale ai fini	3) L'art. 15, lett. a) e b), della direttiva 2011/95 deve essere
	del riconoscimento dello status di	interpretato nel senso che: la nozione di «danno grave»
	rifugiato o dello status di	ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di

	-	essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro
	4 – Violenza contro le donne	, ,
	basata sul genere – Violenza	, 8
		nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di
	d'onore"	protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 2, lett. g), di tale direttiva.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Spazio di libertà, sicurezza e	1) L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
	giustizia – Politica in materia di	2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto
	immigrazione – Diritto al	al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso
	ricongiungimento familiare –	che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento
	Direttiva 2003/86/CE – Articolo	familiare su tale disposizione e beneficiare quindi delle condizioni
	10, paragrafo 3, lettera a) –	più favorevoli previste da quest'ultima, detta disposizione non
	Ricongiungimento familiare di un	impone agli ascendenti diretti di primo grado di un rifugiato minore
	rifugiato minore non	non accompagnato di presentare la domanda di ingresso e di
	accompagnato con i suoi	soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest'ultimo
	ascendenti diretti di primo grado –	entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora
C 5(0/20	Articolo 2, lettera f) – Nozione di	minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi
<u>C-560/20</u>	"minore non accompagnato" –	maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento
<u>AUSTRIA</u>	Soggiornante minorenne al	familiare.
20 24	momento della presentazione	2) L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86
30-gen-24	della domanda, ma diventato	
	maggiorenne nel corso della	permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato
	procedura di ricongiungimento	minore non accompagnato, la quale è cittadina di un paese terzo e, a
	familiare – Data rilevante per	
	valutare lo status di minore –	dall'assistenza dei suoi genitori, qualora il rifiuto di rilasciare tale
	Termine per presentare una	permesso di soggiorno comporti che detto rifugiato sia privato del
	domanda di ricongiungimento	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	familiare – Sorella maggiorenne	
	22	3) L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86

	dell'assistenza permanente dei suoi genitori a causa di una grave malattia – Effetto utile del diritto al ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 12, paragrafo 1, primo e terzo comma – Possibilità di assoggettare il ricongiungimento familiare a condizioni supplementari	esigere che, per poter godere del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado ai sensi di detta disposizione, un rifugiato minore non accompagnato o i suoi ascendenti diretti di primo grado soddisfino le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e ciò indipendentemente dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine previsto all'articolo 12, paragrafo
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-216/22</u> <u>GERMANIA</u> 8-feb-24	Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e articolo 40, paragrafi 2 e 3 – Domanda reiterata – Presupposti per il rigetto di tale domanda in quanto inammissibile – Nozione di "elementi o risultanze nuovi" – Sentenza della Corte concernente una questione di interpretazione del diritto dell'Unione – Articolo 46 – Diritto ad un ricorso effettivo – Competenza del giudice nazionale a statuire sul	2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: qualsiasi sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ivi compresa una sentenza che si limiti ad interpretare una disposizione del diritto dell'Unione già in vigore al momento dell'adozione di una decisione concernente una domanda precedente, costituisce un elemento nuovo, ai sensi delle disposizioni sopra citate, indipendentemente dalla data in cui essa è stata pronunciata, qualora aumenti in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere riconosciuto il beneficio di una protezione internazionale.

merito di u	ına c	lomanda	siffa	ıtta in
caso di	il	legittimit	à	della
decisione	di	rigetto	di	una
domanda		in	q	uanto
inammissib	oile –	-	Gai	ranzie
procedurali	i —	Artico	lo	14,
paragrafo 2	2			

Stati membri conferiscano ai loro giudici, quando questi annullano una decisione che rigetta una domanda reiterata in quanto inammissibile, il potere di decidere loro stessi su tale domanda, senza dover rinviare l'esame della stessa all'autorità accertante, a condizione che i giudici suddetti rispettino le garanzie previste dal capo II della direttiva di cui sopra.

TUTEL	Δ	DATI	PER	S	ON		
	_	DAII	1 1217	יכו		-	

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Protezione delle persone fisiche	1) L'articolo 16, paragrafo 2, prima frase, TFUE e l'articolo 2,
	con riguardo al trattamento dei	paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del
	dati personali – Articolo	Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
	16 TFUE – Regolamento (UE)	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
	2016/679 – Articolo 2, paragrafo	personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
	2, lettera a) – Ambito di	direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
	applicazione – Esclusioni –	devono essere interpretati nel senso che:
		un'attività non può essere considerata esclusa dall'ambito di
	1.1	applicazione del diritto dell'Unione e, pertanto, esulante dall'ambito
	*	di applicazione di tale regolamento per la sola ragione che essa
		venga esercitata da una commissione di inchiesta istituita dal
<u>C-33/22</u>		Parlamento di uno Stato membro nell'esercizio del suo potere di
AUSTRIA		controllo del potere esecutivo.
		2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2016/679,
16-gen-24		letto alla luce del considerando 16 di tale regolamento, deve essere
	23, paragrafo 1, lettere a) e h),	1 -
	_	non possono essere considerate, in quanto tali, attività riguardanti
	(UE) 2016/679 — Competenza	
		dell'Unione, ai sensi di detta disposizione, le attività di una
	della protezione dei dati –	
	Articolo 77 – Diritto di proporre	1
	reclamo all'autorità di controllo – Effetto diretto	, ,
	Effetto difetto	di polizia di protezione dello Stato a causa di un sospetto di influenza politica su tale autorità.
		3) L'articolo 77, paragrafo 1, e l'articolo 55, paragrafo 1, del
		13) Latucolo 11, paragraio 1, e ratucolo 33, paragraio 1, dei

		regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: qualora uno Stato membro abbia scelto, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento, di istituire un'unica autorità di controllo, senza tuttavia attribuirle la competenza a sorvegliare l'applicazione del suddetto regolamento da parte di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di tale Stato membro nell'esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, tali disposizioni conferiscono direttamente a detta autorità la competenza a conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali effettuati dalla suddetta commissione di inchiesta.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-118/22</u> <u>BULGARIA</u> 30-gen-24	con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di contrasto dei reati – Direttiva (UE)	fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 5 e 10, con l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e con l'articolo 16, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, e alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa nazionale che prevede la conservazione da parte delle autorità di polizia a fini di prevenzione, indagine,
	Diritto alla cancellazione – Limitazione del trattamento –	penali, di dati personali, in particolare di dati biometrici e genetici,

definitiva successivamente riabilitata – Termine decesso – Insussistenza di diritto cancellazione alla alla limitazione del trattamento – Proporzionalità

Articolo 52, paragrafo 1, della definitiva per un reato doloso perseguibile d'ufficio, fino al decesso Carta dei diritti fondamentali della persona interessata, anche in caso di riabilitazione di dell'Unione europea – Persona quest'ultima, senza porre a carico del titolare del trattamento fisica condannata con sentenza l'obbligo di esaminare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria, né riconoscere a detta persona il diritto alla cancellazione di tali dati, dal momento che la loro conservazione conservazione dei dati fino al non è più necessaria rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati, o, eventualmente, il diritto alla limitazione del loro trattamento.